

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**

RICORSO CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Nell'interesse del Sig. **Distefano Francesco Simone** nato a Catania il 2 aprile 1985 e ivi residente in via Bronte n. 19 codice fiscale DSTFNC85D02C351M, rappresentato e difeso, ai fini del presente atto, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce, dall'Avv. Giovanni Valenti (C.F. VLNGNN88H07F158O), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec giovanni.valenti88@pec.it elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Via Ughetti, 16 - Catania

CONTRO

- l' **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

- dei controinteressati in atti.

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA
CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE INVOCATA**

- della D.D.G. dell'11 maggio 2021, prot. n. 973 mediante la quale è stata esclusa parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 510 del 23 aprile 2020, modificata dal D.D.G: 783/2020 per la classe di concorso B022 (doc.a);
- dell'allegato A della D.D.G. dell'11 maggio 2021, prot. n. 973 contenente l'elenco degli esclusi dalla partecipazione alla procedura in parola "*per la classe di concorso rispettivamente riportata e sulla base della motivazione per ciascuno indicata, per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 2, c.1, lett.c) del bando di concorso*"; (doc.b)
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 510 del 23 aprile 2020, modificata dal D.D.G: 783/2020 per la classe di concorso B022 per la regione Lombardia nella parte in cui non include il ricorrente (doc.c);
- della D.D.G del 27 maggio 2021, prot. n. 1125 mediante la quale è stata approvata la graduatoria di merito in parola, pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente; (doc.d)
- ove occorrer possa, della nota del 24 maggio 2021, prot. n. 10088, resa all'esito dell'istanza d'accesso agli atti presentata in data 12 maggio 2021 per mezzo della quale, ad integrazione di quanto indicato nella nota 11 maggio 2021 prot. n. 973, allegato A, veniva integrata la motivazione inerente all'esclusione di parte ricorrente dichiarando che "*la verifica dei titoli di accesso alla procedura concorsuale è stata effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19*

come dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che richiede il possesso, in capo al candidato alla procedura concorsuale, di uno specifico titolo di accesso. Come previsto nel bando di concorso, la mancanza del suddetto titolo costituisce motivo di esclusione". (doc.e)

PREMESSE IN FATTO

Parte istante è un docente che ha svolto l'attività di insegnamento nell'ultimo triennio nella classe di concorso B022 per mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato.

Il Sig. Distefano, nello specifico, è in possesso dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Istruzione Secondaria Superiore "Grafica (A007)" conseguito presso l'Istituto Statale d'Arte di Catania, a.s. 2004/2005 (cfr. doc.1);
- **Laurea di primo livello in Grafica Progettazione** della durata di 3 anni conseguito presso l'Accademia di Belle Arti – Catania (cfr. doc.2);
- **Laurea di secondo livello in Progettazione Artistica per l'impresa - Design della comunicazione Visiva** (cfr. doc.3);
- 24 cfu acquisiti ai sensi e per gli effetti del D. Lvo 59/2017 nonché ai fini del DPR 19/2016 e del DM 259/2017 (cfr. doc. 4).

Avendo svolto attività lavorativa per oltre un triennio nella medesima classe di concorso, il sig. Distefano partecipava al concorso straordinario per docenti, indetto con bando pubblicato in G.U. il 28 aprile 2020, giusta domanda prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0752357.29-07-2020 (cfr. doc. 5).

L'odierno deducente, successivamente alla partecipazione alle prove selettive relative alla procedura concorsuale in parola, nell'attesa di conoscere l'esito della selezione, riceveva dall'USR Lombardia – in data 16 marzo 2021 - un avviso di avvio del procedimento di esclusione in quanto – asseritamente – *"il titolo di studio dichiarato... non è valido per accedere alla cdc B022"* (doc. 6).

In applicazione delle disposizioni di cui alla L.n. 241/1990, il Prof. Distefano prendeva parte al procedimento, presentando nei termini di legge memorie difensive onde chiedere all'amministrazione di ravvedere la propria determina di esclusione e provvedere alla valutazione della prova selettiva espletata (doc. 7).

In tale sede, infatti, veniva rappresentato che la *lex specialis* relativa al concorso in parola statuisce chiaramente che ai fini della partecipazione alla selezione è necessario che il candidato sia in possesso di un **"titolo di studio...coerente con la classe di concorso"** cui si ambisce (cfr. art. 2 bando di concorso, doc. 8).

Nello specifico, il bando stabilisce, tra gli altri requisiti di ammissione, che è richiesto

“per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso”

Orbene, la classe di concorso cui ambisce parte ricorrente (B022) corrisponde ad un insegnamento **tecnico pratico**, così come definito dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal DM 259/2017, per accedere alla quale è sufficiente il possesso del mero “diploma”.

Invero, così come previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L. 59/2017, a partire dall'a.a. 2024/2025, sarà possibile accedere all'insegnamento di dette classi di concorso esclusivamente con il doppio requisito della “laurea” e dei “24 cfu” previsti dall'art. 5 della medesima norma.

Per quanto qui di diretto interesse, parte ricorrente rappresentava all'USR di essere in possesso **SIA di un diploma** coerente con la classe di concorso cui ambisce, **SIA dei titoli “superiori”** previsti dal legislatore, ossia a) *Laurea di primo livello in **Grafica Progettazione** della durata di 3 anni conseguita presso l'Accademia di Belle Arti – Catania;* b) *Laurea di secondo livello in **Progettazione Artistica per l'impresa - Design della comunicazione Visiva*** c) 24 cfu.

Ciononostante, l'amministrazione resistente non ha tenuto conto delle argomentazioni spiegate da parte ricorrente e in data 11 maggio 2021 pubblicava l'elenco dei soggetti esclusi dalla selezione, ove veniva incluso il ricorrente.

Le laconiche argomentazioni addotte dall'USR non hanno minimamente ampliato lo stringato corpo motivazionale contenuto nel preavviso di esclusione, limitandosi ad indicare che il Prof. Distefano è stato escluso in quanto “*Il titolo dichiarato non è valido per l'accesso*”.

Al fine di meglio comprendere le argomentazioni sulla base delle quali l'amministrazione resistente aveva mantenuto immutato il proprio convincimento, parte ricorrente presentava istanza d'accesso agli atti (doc.9) in data 13 maggio 2021 onde chiedere – tra gli altri – l'ostensione della seguente documentazione:

“ - copia di tutti gli atti e verbali per mezzo dei quali codesta amministrazione ha provveduto ad effettuare l'istruttoria prodromica all'emanazione del provvedimento di esclusione pubblicato in data 12 maggio 2021;

- copia di tutti gli atti e verbali, ove esistenti, per mezzo dei quali codesta amministrazione ha ritenuto “non valido” il titolo di accesso presentato dal Prof. Distefano, da cui emergano le argomentazioni addotte ai fini della corretta istruzione del procedimento e si dia atto della presentazione delle memorie ex art. 10 bis c.p.a. dell'istante”

A tale istanza, l'amministrazione riscontrava affermando che

“Si comunica che la verifica dei titoli di accesso alla procedura concorsuale è stata effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che richiede il possesso, in capo al candidato alla procedura concorsuale, di uno specifico titolo di accesso.

[...]

“In merito all'istanza volta ad ottenere copia di atti e verbali prodromici all'emanazione del provvedimento di esclusione pubblicato in data 12 maggio 2021, si ribadisce, come sopra riportato, che tale provvedimento discende dall'applicazione della normativa vigente.

Premesso, quindi, che l'assenza del titolo di accesso previsto è essa stessa causa giustificatrice dell'adozione del provvedimento di esclusione, non è stato redatto alcun atto o verbale specifico”.

Conseguentemente, in data 27 maggio 2021, venivano pubblicate le graduatorie di merito relative alla classe di concorso B022 – in questa sede impugnate - ove non risulta inserita parte ricorrente.

Appare evidente che il provvedimento di esclusione e i successivi atti adottati dall'amministrazione resistente siano illegittimi e vadano annullati sulla scorta del seguente

MOTIVO

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 59. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS.**

Secondo quanto sostenuto dall'USR, parte ricorrente è stata esclusa dalla procedura in quanto *"Il titolo dichiarato non è valido per l'accesso"*.

L'assunto è manifestamente errato.

Infatti, nella domanda di partecipazione è stato **dichiarato sia il diploma di istruzione secondaria superiore che la laurea di secondo livello conseguita nel medesimo ambito disciplinare della classe di concorso di riferimento.**

Orbene, entrambi i titoli sono pienamente idonei a consentire la partecipazione al concorso nella classe B022.

Ed infatti, per quanto attiene il diploma di Scuola Superiore, il ricorrente è in possesso di un titolo rilasciato da un Istituto d'Arte, attiene alla classe di concorso A007, oggi confluita nella c.d.c. A-10 *"Discipline grafico – pubblicitarie"*.

Pertanto, dato per assodato che la B022 riguardi un ambito disciplinare proprio attinente alle **"discipline grafico – pubblicitarie"**, si concretizzano ampiamente la previsione della *lex specialis*, secondo cui è richiesto un **"titolo di studio...coerente con la classe di concorso"** alla quale si ambisce.

Cionondimeno, valga quanto segue.

La classe di concorso di cui si discute riguarda insegnamenti Tecnico Pratici rispetto ai quali, a partire dall'a.a. 2024/2025, sarà possibile accedere al ruolo di docente solo per mezzo del possesso della laurea e dei 24 cfu abilitanti all'insegnamento.

Orbene, è documentalmente dimostrato che parte ricorrente – alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in parola – **fosse in possesso proprio dei titoli di studio che lo stesso Legislatore ha ritenuto indispensabili ai fini dell'accesso alla c.d.c. B022.**

Ciò significa che è proprio la Legge a stabilire un requisito di accesso che, solo per ragioni "transitorie", non viene richiesto nell'immediato ai partecipanti alla selezione, ma che è certamente da ritenere valido ai fini della partecipazione al concorso, qualora il candidato – come parte ricorrente – **ne sia in possesso al momento della presentazione della domanda.**

Di tali titoli – **ANCHE GRAZIE ALLA PRESENTAZIONE DELLE MEMORIE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO EX ART. 10 BIS L.N. 241/1990** - è a conoscenza anche l'amministrazione resistente la quale, tuttavia, ritiene di dare un'interpretazione – erroneamente – restrittiva alle disposizioni richiamate nell'epigrafe del presente motivo, comminando un'illegittima esclusione di parte ricorrente.

In via subordinata, anche qualora si ritengano non ancora applicabili gli stessi principi forniti dal Legislatore, dovrà certamente trovare applicazione il principio del c.d. “assorbimento” del titolo superiore rispetto al titolo “minimo” richiesto.

Ed infatti, il bando di concorso non detta alcuna esclusività nel possesso dei requisiti di accesso, stabilendo – semplicemente – che essi siano “coerenti” con la classe di concorso cui si ambisce.

Orbene, di certo tutti i titoli posseduti da parte ricorrente non potranno che essere considerati “coerenti” con l’ambito della grafica, posto che il Prof. Distefano non ha certo inteso di partecipare a detta c.d.c. con una laurea totalmente avulsa da detto ambito disciplinare (si pensi ad una Laurea in Filosofia, o ad una stessa laurea in Giurisprudenza).

Si consideri, a tal fine, l’assoluta sovrapponibilità dei programmi di studio, e il certo maggior approfondimento delle discipline conseguito dal Sig. Distefano grazie alla laurea, analizzando – esemplificativamente – il programma del corso di Tecnico Grafico-Pubblicitario (certamente idoneo per l’accesso alla C.D.C. B022, in quanto trattasi di istituto professionale) attivato presso l’istituto “Caniana” di Bergamo (cfr. doc. 10):

Tecnico Grafico Pubblicitario - Diploma indicato dal DM 259/2017 quale titolo di accesso alla CDC B022	Percorso di studi di parte istante
Tecnologie informatiche	Informatica di Base
	Informatica per la Grafica
	Computer Graphic
	Cultura digitale
	Fondamenti di informatica e tecnologia delle arti visive
Scienze e tecnologie applicate	Video e foto editing
	Packaging
Teoria della comunicazione	Teoria e metodo dei mass media
	Storia del cinema e del video
	Storia dell’editoria e della multimedialità
	Storia dei Nuovi media
Progettazione multimediale	Grafica – Progettazione
	Metodologia della progettazione
Tecnologie dei processi di produzione	Tecnologia della carta
	Tecniche e tecnologie della grafica

	Tecniche della fotografia
	Laboratorio di tecniche dell'incisione calcografica
Organizzazione e gestione dei processi produttivi	Etica della comunicazione
	Estetica delle interfacce
	Elementi di grafica editoriale
	Teoria e storia dei metodi di rappresentazione digitale
	Inglese per la comunicazione artistica
	Fondamenti di marketing culturale
	Storia dell'arte contemporanea
	International CERF
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	Advertising
	Digital video
	Web design
	Disegno tecnico e progettuale

Conseguentemente, il Prof. Distefano ha pieno diritto a prendere parte alla procedura concorsuale di cui si discute, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*.

Sul punto, la granitica giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che, qualora il bando di concorso non indichi come “esclusivo” il titolo richiesto per la partecipazione, è legittimato a prendere parte alla selezione anche il candidato che sia in possesso di un titolo di studio “superiore” con valore assorbente.

In tal senso è stato affermato che “*il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo*” (cfr. Tar Lazio, sent. n. 11559/2020; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2014, n. 260; Tar Basilicata, Sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2010, n. 578; Tar Abruzzo, Pescara, 9 maggio 2008, n. 463; Tar Piemonte, Sez. II, 8 novembre 2004, n. 3028; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1999, n. 432; id. 20 ottobre 1997, n. 1214).

Non vi è dubbio, dunque, che gli atti in questa sede impugnati risultino manifestamente illegittimi e che, pertanto, dovranno essere annullati

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Come indicato nelle premesse in fatto, parte ricorrente ha partecipato al concorso straordinario per docenti, relativamente alla classe di concorso B022, al fine di ottenere il conferimento dell'incarico di ruolo nella regione Lombardia.

Secondo quanto previsto dal bando, la commissione di valutazione, “*preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo*” (art. 15).

Più nel dettaglio “*Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando*”.

Orbene, per quanto concerne i profili di *fumus*, ci si richiama a quanto precedentemente argomentato in parte motiva.

Con riferimento al *periculum*, è necessario evidenziare il grave danno ed irreparabile cui rischia di essere sottoposto il ricorrente qualora non vengano poste in essere idonee tutele di carattere cautelare, quantomeno sino alla definizione nel merito del presente giudizio.

Ed infatti, allo stato attuale, il Prof. Distefano è stato escluso dalle procedure concorsuali di cui si discute senza neppure ottenere la valutazione della prova scritta effettuata e senza essere in grado di conoscere la propria collocazione in graduatoria.

Da ciò ne discende un danno diretto consistente nell'impossibilità di poter ottenere il conferimento dell'incarico di ruolo sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

L'USR Lombardia, infatti, procederà alla convocazione degli ammessi nelle graduatorie di merito per la classe di concorso B022 **sin dal mese di agosto**.

Ciò significa che, nelle more della definizione del presente giudizio, i candidati idonei potrebbero essere assunti – già nel mese di settembre - in via prioritaria rispetto a parte ricorrente ed in sedi ove potrebbe aver diritto ad accedere il Prof. Distefano, rendendo necessaria l'attivazione di ulteriori giudizi, anche di carattere risarcitorio, qualora vengano annullati gli atti in questa sede impugnati.

Occorre, dunque, individuare una misura cautelare idonea a contemperare i reciproci interessi pubblici e privati che consentano a parte ricorrente di preservarsi dai danni scaturenti dall'illegittimità dell'*agere* dell'amministrazione.

La scrivente difesa ritiene di poter suggerire una possibile soluzione rispettosa del cennato principio di bilanciamento degli interessi.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del bando, infatti, “*superano le prove ...i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80 ... il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura*”.

Pertanto, parte ricorrente – previa sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati - potrebbe essere ammessa alle successive fasi della procedura concorsuale, ordinando all'amministrazione di procedere alla valutazione della prova scritta espletata, anche al fine di valutare la permanenza dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio ove detta valutazione abbia esito negativo.

Inoltre, qualora il Prof. Distefano risulti idoneo, potrà essere ammesso alle successive fasi concorsuali e all'inserimento nella relativa graduatoria di merito, anche con riserva, ai fini del conferimento dell'incarico di ruolo, quantomeno sino alla definizione del presente giudizio.

In tal senso, è opportuno precisare che nessun aggravio è imposto all'amministrazione, né alcun sacrificio della posizione in graduatoria è imposto agli altri candidati posto che, all'esito delle procedure di cui si discute, gli idonei ammessi nella graduatoria di merito relativa alla c.d.c. B022 sono stati esclusivamente 33 rispetto ai 43 posti messi a concorso.

Nei termini in cui esposta si chiede l'adozione della richiesta misura cautelare.

Per quanto sopra esposto

SI CHIEDE

che codesto Ill.mo T.A.R., previa concessione della misura cautelare invocata, accolga il presente ricorso e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati – come meglio specificati in epigrafe – per le ragioni meglio indicate in parte motiva ordinando all'amministrazione resistente di provvedere all'inserimento di parte ricorrente nel novero dei candidati ammessi alla prosecuzione delle procedure concorsuali in parola e, in caso di esito positivo della prova selettiva, inserire – al posto di spettanza - il Prof. Distefano nella graduatoria di merito relativa al concorso straordinario per docenti, classe di concorso B022 ai fini del conseguimento dell'incarico di ruolo.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore dello scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario.

Catania, 17 giugno 2021

Avv. Giovanni Valenti